

TRIBUNALE DI ROMA

(SEZ. II CIVILE - G.I. DOTT. CORRADO CARTONI - R.G. N. 26468/2023)

MEMORIA EX ART. 171-TER N. 1 C.P.C.

nell'interesse di

ENI S.p.A. ("Eni" o la "Società"), con gli Avv.ti Monica Colombera, Sara Biglieri, Cecilia Carrara, Federico Vanetti e Stefano Parlatore

- convenuta -

nel giudizio promosso da

GREENPEACE Onlus ("Greenpeace"), RECOMMON APS ("ReCommon" e, unitamente a Greenpeace, le "Associazioni") e i Sigg.ri F [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (i "Privati"),

con gli Avv.ti Alessandro Gariglio, Matteo Ceruti e Marco Casellato

- attori -

anche nei confronti di

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), con gli Avv.ti Prof. Andrea Zoppini e Giacinto Parisi

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), con gli Avv.ti Anna Collabolletta e Stefano Lorenzo Vitale dell'Avvocatura Generale dello Stato

- altri convenuti -

*** * ***

INDICE

I. PREMESSA.....	2
II. SINTESI DELLE ARGOMENTAZIONI IN FATTO ALLA LUCE DELLE RELAZIONI TECNICHE A SUPPORTO DELLE STESSE.....	4
A. L'assenza di norme giuridiche vincolanti in capo alle imprese private in materia di contrasto al cambiamento climatico.....	5
B. La funzione illustrativa e non prescrittiva degli scenari elaborati dalle istituzioni internazionali.....	6
C. L'illogicità del confronto tra traiettorie globali di decarbonizzazione e traiettoria di una singola impresa.....	7
D. Le previsioni degli Scenari IPCC e dello Scenario IEA in relazione ai combustibili fossili	10
E. La complessità del fenomeno del cambiamento climatico e l'impossibilità di attribuirne la responsabilità a un singolo emettitore.....	12
F. L'impegno di Eni nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione	15
III. LA COP28.....	19
IN DIRITTO.....	21
IV. LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI DI ENI E, IN PARTICOLARE, IL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN RAGIONE DEL DIFETTO DI C.D. "GIUSTIZIABILITÀ"	21
V. TOTALE INFONDATEZZA DELLE DOMANDE RISARCITORIE DEGLI ATTORI	23



VI. INAMMISSIBILITÀ ED INFONDATEZZA DELLA TUTELA RICHIESTA DAGLI ATTORI <i>EX ARTT. 2058 C.C. E 614 BIS C.P.C.</i>	27
--	----

* * *

I. PREMESSA

1. Nella comparsa di costituzione depositata in data 21 settembre 2023, Eni ha esposto in maniera puntuale e approfondita tutte le ragioni di infondatezza e strumentalità dell'azione proposta da Greenpeace, Recommon e dai Privati al fine di ottenere la condanna della Società per presunta responsabilità storica legata al cambiamento climatico, nonché per asserita mancanza di una politica energetica coerente con gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi.

2. In particolare, prescindendo in questa sede dalle ulteriori, molteplici e dettagliatamente argomentate ragioni processuali e di merito per le quali le domande avversarie devono essere respinte, con la comparsa di costituzione la Società ha dimostrato che:

(i) l'attività economica di Eni nel settore delle fonti fossili non può – da alcuna prospettiva giuridicamente fondata – essere qualificata come una condotta illecita giuridicamente sanzionabile;

(ii) non esiste alcun nesso causale giuridicamente, ma nemmeno scientificamente, rilevante per attribuire ad Eni una responsabilità per il fenomeno del cambiamento climatico e per i presunti e non provati danni che gli attori asseriscono di aver subito o di poter potenzialmente subire in conseguenza della legittima attività economica di Eni.

3. La relazione del Prof. Ing. Daniele Bocchiola, prodotta con la comparsa di costituzione (la "**Relazione Bocchiola**", cfr. doc. 4), esclude che, dal punto di vista scientifico, si possa ricostruire una correlazione attendibile tra determinate emissioni di gas serra provenienti da un operatore in un dato momento storico e l'aumento delle temperature in uno specifico periodo successivo (cfr., in particolare, comparsa di costituzione, pgff. 64-69 e 372).

4. Nella comparsa di costituzione, Eni ha altresì descritto in dettaglio il proprio piano di transizione energetica – adottato su base volontaria e pur in assenza di norme giuridiche vincolanti – e dimostrato che tale piano, lungi dal costituire una distorsiva attività di *greenwashing* come *ex adverso* sostenuto, definisce un percorso ed un impegno seri e volontariamente assunti dalla Società verso l'obiettivo di zero emissioni nette di CO₂ a livello globale entro il 2050 (c.d. "**Net Zero**"), attraverso una progressiva riduzione della propria impronta emissiva, sino al suo azzeramento netto, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e in coerenza con gli scenari elaborati dalle istituzioni internazionali (cfr. comparsa di costituzione, sez. D, pgff. 122-191).



5. In proposito, è evidente come, solo adottando un approccio ideologico e volutamente distorsivo come quello che permea l'atto di citazione, si possa far finta di ignorare che il percorso di transizione energetica di un'azienda principalmente attiva nel settore delle fonti fossili deve essere necessariamente graduale, al fine di garantire la sicurezza energetica, riconosciuta quale obiettivo prioritario dalla stessa normativa internazionale *ex adverso* richiamata (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 60-63), ed evitare i gravi effetti socio-economici che una transizione troppo rapida e radicale comporterebbe e che gli stessi scenari definiti dalle organizzazioni internazionali paventano (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 112-116).

6. Al riguardo, ci si permette di notare che l'approccio avversario di ideologica demonizzazione di Eni è confermato anche dalle azioni – in questo caso aggressive e propriamente illecite – perpetrate tramite l'attacco che alcuni attivisti di Greenpeace hanno lanciato alla sede romana di Eni il 5 dicembre 2023. Evento gravissimo, come riportato dagli organi di stampa, dove Greenpeace ha utilizzato un linguaggio oltremodo irresponsabile, arrivando addirittura ad accusare Eni di omicidio prospettico¹. Come risulta dagli stessi organi di stampa, il grave episodio si è svolto in contemporanea alla presentazione da parte di Greenpeace di un report dal titolo "*Emissioni di oggi, morti di domani. Come le principali compagnie petrolifere e del gas europee mettono a rischio le nostre vite*" e di una raccolta di pareri legali dal titolo "*Omicidio climatico: le aziende fossili scamperanno all'accusa?*", in cui l'associazione Greenpeace si spinge addirittura ad affermare che "*le morti stimate imputabili a Eni sarebbero 27mila*". Eni si riserva di tutelare i propri diritti nelle sedi competenti rispetto a tali gravi e illecite condotte, attuate con modalità particolarmente aggressive, ma rileva sin d'ora come, ai fini della presente causa, tale episodio sia paradigmatico della campagna ideologica finalizzata alla criminalizzazione di Eni, nella quale rientra l'infondata domanda dalla quale il presente giudizio prende le mosse.

7. Con la presente memoria *ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.*, richiamato integralmente quanto dedotto, eccepito e depositato con la comparsa di costituzione, Eni produce altre due relazioni di consulenti indipendenti, che affrontano i temi del cambiamento climatico e del percorso di transizione energetica ed esaminano altresì la strategia di decarbonizzazione di Eni, alla luce

¹ Cfr. ad es. l'articolo pubblicato sul Corriere della Sera reperibile al link: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/23_dicembre_05/attivisti-di-greenpeace-in-azione-al-palazzo-eni-scalano-l-edificio-all-alba-8bdd379e-8b34-458c-9498-92f640748xlk.shtml. La stessa Greenpeace ha pubblicato un comunicato stampa sul proprio sito internet riconoscendo la paternità dell'episodio, reperibile al link: <https://www.greenpeace.org/italy/comunicato-stampa/19556/greenpeace-in-azione-nella-sede-di-eni-a-roma-le-emissioni-di-gas-serra-uccideranno-centinaia-di-migliaia-di-persone-nei-prossimi-decenni/>.



degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e dei principali scenari elaborati dalle istituzioni internazionali. Si tratta in particolare:

(i) della relazione del Dott. Carlo Stagnaro (“**Relazione Stagnaro**”, **doc. 21**), Direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni (di cui si produce il relativo *curriculum vitae*, **doc. 21 bis**), che affronta i temi del riscaldamento globale e del percorso di transizione energetica, inquadrandoli nel contesto degli accordi internazionali in materia climatica e chiarendo il ruolo dei diversi attori pubblici e privati coinvolti anche in relazione agli scenari internazionali di decarbonizzazione, nonché il diverso grado di controllo di ciascun soggetto sulle emissioni a esso direttamente o indirettamente riferibili;

(ii) della relazione del Prof. Ing. Stefano Consonni (“**Relazione Consonni**”, **doc. 22**, unitamente alla Relazione Stagnaro, le “**Relazioni Tecniche**”), Ordinario di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente presso il Politecnico di Milano (di cui si produce il relativo *curriculum vitae*, **doc. 22 bis**), che affronta più nello specifico i temi degli scenari di decarbonizzazione elaborati dalle istituzioni internazionali e delle leve utilizzate da Eni nella propria strategia di decarbonizzazione.

8. Nel rinviare alla sintesi contenuta nella successiva **sez. II**, si sottolinea come le Relazioni Tecniche supportino integralmente le argomentazioni in fatto esposte nella comparsa di costituzione e confermino, in particolare, (i) l'assenza di norme vincolanti in materia di contrasto al cambiamento climatico che pongano obblighi giuridici in capo ai singoli operatori economici; (ii) il carattere non prescrittivo delle traiettorie di decarbonizzazione definite dalle istituzioni internazionali; (iii) il carattere globale del fenomeno del cambiamento climatico e la irrilevanza – se non illogicità – della pretesa di valutare la condotta di una singola impresa comparando la traiettoria di decarbonizzazione della stessa con le traiettorie globali di decarbonizzazione; (iv) la serietà e la coerenza del piano industriale e della strategia di decarbonizzazione di Eni rispetto alla progressiva riduzione della propria impronta climatica e al raggiungimento dell'obiettivo del *Net Zero*, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di Parigi.

* * *

II. SINTESI DELLE ARGOMENTAZIONI IN FATTO ALLA LUCE DELLE RELAZIONI TECNICHE A SUPPORTO DELLE STESSE

9. Come anticipato, le Relazioni Tecniche supportano integralmente le argomentazioni in fatto esposte nella comparsa di costituzione, confermando pienamente la ricostruzione offerta da Eni sia in merito alla complessità del fenomeno del riscaldamento globale, determinato da una molteplicità di fattori prodottisi nel tempo e attribuibili a innumerevoli emettitori, sia in merito alla complessità e necessaria gradualità del percorso di transizione energetica globale, che



coinvolge in primo luogo gli Stati ed è influenzato dal variegato contesto storico e geopolitico di riferimento, dalla disomogeneità dei settori industriali interessati dalla transizione, dallo sviluppo tecnologico e normativo e dai molteplici interessi socio-economici coinvolti (cfr. comparsa di costituzione, sezz. III.A-III.C, pgff. 42-116).

10. In questa sede, ci si soffermerà su alcuni profili di maggior rilievo, rinviando per una trattazione più estesa di tutte le argomentazioni in fatto alla comparsa di costituzione e alle Relazioni Tecniche (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, pp. 8 e ss.; Relazione Consonni, doc. 22, pp. 11-30).

*

A. *L'assenza di norme giuridiche vincolanti in capo alle imprese private in materia di contrasto al cambiamento climatico*

11. Nella comparsa di costituzione, Eni ha dimostrato che la transizione energetica è un obiettivo globale e “di sistema” che postula scelte politiche coordinate a livello internazionale e non obblighi giuridici in capo alle singole imprese, anche in considerazione dei molteplici interessi socio-economici coinvolti e delle peculiarità delle diverse aree geografiche e dei settori industriali interessati dalla transizione.

12. In particolare, Eni ha dimostrato che **la normativa internazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico** (strumentalmente ed impropriamente richiamata dalle controparti a fondamento delle proprie pretese) **si rivolge unicamente agli Stati**, quali soggetti di diritto internazionale, **e non contiene norme direttamente efficaci e vincolanti per le imprese** operanti in tali Stati – siano esse sottoposte o meno a controllo pubblico – quali Eni (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 70-80).

13. Tali circostanze risultano pienamente confermate dalla Relazione Stagnaro, che, dopo aver ripercorso nel dettaglio l'evoluzione storica degli accordi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico che si sono susseguiti dalla fine degli anni Novanta a oggi e averne individuato i principi fondamentali, indica chiaramente il ruolo che, nell'ambito di tali accordi, ciascuno dei diversi attori coinvolti nel percorso di transizione è chiamato a svolgere. In particolare, il Dott. Stagnaro afferma che **“Gli attori responsabili per il perseguimento della riduzione delle emissioni climalteranti sono gli Stati. [...] Ai singoli attori dei diversi settori dell'economia (quali imprese e consumatori) responsabili delle emissioni climalteranti per effetto dell'attività antropica non è direttamente riferito alcun obbligo né richiesta di iniziative individuali, né essi sono citati in alcun modo rispetto a un loro potenziale contributo al perseguimento degli obiettivi fissati nella Convenzione”** (ossia nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, la **“Convenzione UNFCCC”**) (cfr. Relazione



Stagnaro, doc. 21, p. 23), e che *“La responsabilità di definire un percorso di decarbonizzazione è in primo luogo degli Stati, che devono definire delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere la riduzione delle emissioni, sia con azioni dal lato dell’offerta, sia con azioni dal lato della domanda”* (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 65).

*

B. La funzione illustrativa e non prescrittiva degli scenari elaborati dalle istituzioni internazionali

14. Nella comparsa di costituzione, Eni ha dimostrato che gli scenari di decarbonizzazione elaborati dalla comunità scientifica e dalle istituzioni internazionali – tra cui gli scenari dell’*Intergovernmental Panel on Climate Change* (“IPCC” e “Scenari IPCC”) e lo scenario dell’*International Energy Agency* (“IEA”), denominato “*Net Zero by 2050*” (“NZE”) (“Scenario IEA”) – lungi dal costituire fonti di obblighi giuridici, rappresentano solo dei possibili percorsi illustrativi e non prescrittivi, che descrivono possibili traiettorie di decarbonizzazione² (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 95-104).

15. Tali conclusioni sono pienamente confermate dalle Relazioni Tecniche, che evidenziano come gli scenari internazionali non abbiano valore prescrittivo, ma rappresentino solo possibili percorsi di decarbonizzazione determinati da una molteplicità di fattori quali la situazione geopolitica, lo sviluppo tecnologico e la capacità delle politiche pubbliche di incidere sulla domanda.

16. La Relazione Stagnaro esamina in maniera puntuale e approfondita lo Scenario IEA, chiarendone la funzione rispetto al percorso di transizione energetica e comparandolo con altri scenari internazionali di decarbonizzazione altrettanto autorevoli. In particolare, il Dott. Stagnaro chiarisce che lo Scenario IEA, così come gli altri scenari di decarbonizzazione elaborati a livello internazionale, (a) simula solo uno dei tanti possibili percorsi che, sulla base di alcune assunzioni sull’andamento futuro dell’economia, del progresso tecnologico, della demografia e di molte altre variabili, consentono di raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e (b) può subire nel tempo cambiamenti anche sostanziali per prendere atto delle nuove realtà che si

² Come già rilevato con la comparsa di costituzione e meglio illustrato nella Relazione Consonni, il termine “scenario” è usato in numerosissime pubblicazioni scientifiche e non. Per quanto il significato che lo sottende è simile al variare delle fonti e degli autori – anche se non proprio lo stesso - una definizione puntuale non è frequente. Ai fini della presente causa si fa riferimento alla definizione riportata al Cap. 3 del rapporto del Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability del IPCC Third Assessment Report del 2001. Il Cap. 3, titolato “*Developing and Applying Scenarios*”, riporta al par. 3.1, pag. 149, la seguente definizione: “*A scenario is a coherent, internally consistent and plausible description of a possible future state of the world ... It is not a forecast; each scenario is one alternative image of how the future can unfold.*”. Ovvero, in Italiano “*Uno scenario è una descrizione logica, internamente coerente e plausibile di un possibile futuro stato del mondo ... [Uno scenario] non è una previsione; ciascuno scenario fornisce un’immagine alternativa di come il futuro potrebbe evolvere*”.



vengono a determinare, come dimostrato dall'aggiornamento dello Scenario IEA a seguito della crisi dell'approvvigionamento energetico conseguente al recente conflitto russo-ucraino (su cui cfr. *infra* **pgf. 32**).

17. Sulla base di tali considerazioni, il Dott. Stagnaro conclude che **“Nessuno scenario può assumere un significato predittivo, né tanto meno può essere considerato giuridicamente vincolante, anche perché gli scenari cambiano costantemente, per tenere conto dei mutamenti nel contesto di riferimento e dell'evoluzione tecnologica”** (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 50) e che **“Ex ante, ogni scenario costituisce un esercizio di individuazione di un possibile futuro stato delle cose, ma non può essere utilizzato né a scopi previsivi né a scopi prescrittivi, come le stesse organizzazioni internazionali autrici degli scenari riconoscono”** (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 53; grassetto aggiunto).

18. La Relazione Consonni esamina tutti i principali scenari globali di decarbonizzazione, ivi inclusi gli Scenari IPCC e lo Scenario IEA, seguendone l'evoluzione nel tempo, dando atto di come gli stessi si differenzino in funzione delle differenti assunzioni demografiche, macroeconomiche, tecnologiche, di *policy* poste a base degli stessi, ma anche evidenziandone i caratteri e gli obiettivi comuni.

19. Anche il Prof. Consonni, all'esito della sua approfondita analisi, conclude che **“gli scenari non sono una previsione del futuro, bensì un percorso che potrebbe consentire di raggiungere l'obiettivo nel caso in cui le ipotesi adottate per costruire lo scenario venissero realizzate”** (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 7) e che **“nessun scenario riflette ciò che effettivamente accadrà, né pone obblighi legali in termini di allineamento e/o compliance. L'obiettivo è quello di rimarcare le differenze tra gli scenari e di valutare criticamente gli impatti ottenibili a partire dall'attuazione di iniziative più o meno rigide”** (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 25).

*

C. L'illogicità del confronto tra traiettorie globali di decarbonizzazione e traiettoria di una singola impresa

20. Eni ha altresì dimostrato nella comparsa di costituzione come le traiettorie globali di decarbonizzazione definite dagli Scenari IPCC e dallo Scenario IEA non possano costituire – come le controparti strumentalmente ed impropriamente tentano di sostenere – un parametro di comparazione rispetto alla traiettoria di decarbonizzazione di una singola impresa, quale Eni, al fine di valutarne la diligenza nel perseguimento degli obiettivi climatici, e ciò non soltanto per la funzione meramente descrittiva e non vincolante degli scenari appena esposta, ma anche in considerazione delle seguenti ulteriori ragioni:

(i) i percorsi per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sono molteplici e non possono



ridursi a quelli richiamati dagli attori (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 95-100);

(ii) le traiettorie definite dagli scenari internazionali di decarbonizzazione assumono una prospettiva generale e globale, priva di specificità settoriali e geografiche e, quindi, non rappresentano le peculiarità dei singoli settori industriali, quale l'*Oil & Gas*, né delle diverse aree geografiche, tantomeno di una singola società, in cui la distribuzione delle emissioni di CO₂ non è omogenea (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 44, 46 e 117-121);

(iii) le traiettorie definite dagli scenari internazionali di decarbonizzazione considerano tutte le fonti fossili rilevanti, tra cui il carbone, che deve essere abbandonato con priorità in considerazione della maggiore impronta carbonica e, pertanto, prevedono una maggiore riduzione dell'uso del carbone nella fase iniziale e, solo in seguito, una riduzione del petrolio e, in un momento ancora successivo, dell'uso del gas. La traiettoria di un'impresa che – come Eni – non opera nel settore del carbone prevede quindi necessariamente una minor riduzione nella fase iniziale rispetto alle traiettorie globali, proprio in quanto non assume, come queste ultime fanno, una più rapida riduzione del carbone (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 45 e 117-121);

(iv) gli scenari internazionali di decarbonizzazione sono basati su metodologie di calcolo e di rendicontazione delle emissioni climalteranti a livello globale, che sono diverse e non immediatamente confrontabili con quelle delle emissioni riferibili alle imprese (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 47-58 e 117-121).

21. Le Relazioni Tecniche confermano la illogicità ed erroneità metodologica del confronto tra le traiettorie di decarbonizzazione definite dagli Scenari IPCC e dallo Scenario IEA e la traiettoria di decarbonizzazione di una singola impresa, quale Eni.

22. La Relazione Consonni afferma come **“Gli scenari elaborati da IPCC fanno riferimento ai volumi emissivi modellati e aggregati su scala globale, senza alcun riferimento puntuale a specifici emettitori (siano essi settori industriali e/o singoli operatori) né tanto meno a specifiche geografie. La “baseline” di riferimento assunta dagli scenari è il risultato di complesse simulazioni matematiche basate su standard scientifici internazionalmente riconosciuti, con le quali vengono valutate le emissioni climalteranti globali e i parametri necessari per definire il punto di partenza delle traiettorie globali di decarbonizzazione. La metodologia di calcolo e rendicontazione delle emissioni dei singoli operatori (nella fattispecie di Eni) è necessariamente diversa, poiché la metodologia, le metriche, le modalità di rendicontazione appropriate per un singolo soggetto sono (molto) diverse da quelle adatte a descrivere il sistema mondiale globale”** (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 22).

23. Per tali ragioni, il Prof. Consonni conclude che **“Gli scenari sono di difficile comparazione con la strategia di decarbonizzazione di un Paese, tantomeno di un'azienda, in quanto**



quest'ultime sono basate su assunzioni e su variabili diverse e più circoscritte. È possibile tuttavia delineare elementi essenziali comuni a molti degli scenari, in particolare un taglio delle emissioni al 2030 e il raggiungimento di emissioni nette nulle (NZE = Net Zero Emissions) al 2050 – due **elementi / obiettivi che si riscontrano anche nelle politiche dell'Unione Europea e nella strategia di decarbonizzazione Eni**” (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 7; grassetto aggiunto).

24. Dello stesso avviso il Dott. Stagnaro, che evidenzia come il confronto non sia possibile non solo in quanto le traiettorie prodotte dalle organizzazioni internazionali “*non hanno valore vincolante a livello aggregato*”, ma anche in quanto “*non possono essere considerate neppure indicative dei percorsi di singoli paesi o addirittura di specifici soggetti. Infatti, quelle curve tengono conto delle condotte di centinaia di paesi, milioni di imprese e miliardi di esseri umani. Dire che, per raggiungere net zero nel 2050, il mondo deve tagliare le proprie emissioni di una certa quantità e conseguentemente i consumi di combustibili fossili di una cert'altra quantità non equivale assolutamente a sostenere che ciascun singolo individuo deve applicare gli stessi coefficienti*” (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 61).

25. In proposito, la Relazione Stagnaro chiarisce che “*Qualunque ragionamento sulle traiettorie attese di un'impresa e le traiettorie globali (o nazionali) non può muovere dal presupposto che l'una deve seguire l'altra. Le emissioni di un paese (o globali) sono la somma delle emissioni prodotte da, o riferibili a, una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali utilizza le risorse energetiche per soddisfare una varietà di fini e con differenti utilità e diversi costi (marginali) di abbattimento. Ne segue che la traiettoria globale di riduzione delle emissioni comporta inevitabilmente che alcuni soggetti (o paesi o settori) seguiranno traiettorie più lente, poiché la loro utilità dall'uso di combustibili fossili è maggiore o i rispettivi costi (marginali) di abbattimento sono superiori, e altri avranno invece maggiore facilità nel sostituire i combustibili fossili, ridurre i consumi attraverso maggiore efficienza, catturare le emissioni attraverso tecnologie di cattura e stoccaggio o compensarle attraverso tecnologie per emissioni negative*” (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 62) e che “**Ciò che conta non è che ogni singola traiettoria individuale sia parallela a quella globale, ma che complessivamente esse siano tutte compatibili con quella globale**” (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 66).

26. Sulla base di tali considerazioni, la Relazione Stagnaro conclude che le traiettorie emissive globali “*non possono in alcun modo essere estrapolate a livello di singolo paese, singolo settore economico o addirittura singola impresa*” (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 3; grassetto aggiunto).



27. Tale approccio delle Relazioni Tecniche è peraltro in linea con quanto affermato nel *report* “*The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions*”, pubblicato dalla IEA nel mese di novembre 2023, che analizza il ruolo del settore *Oil & Gas* nello Scenario IEA e, pur proponendo un quadro per valutare l’allineamento delle società *Oil & Gas* con lo Scenario IEA, riconosce la complessità e la diversità che caratterizza il settore, e definisce “*troppo semplicistica*” una mera verifica dell’allineamento al *Net Zero* attraverso il solo confronto dei *target* emissivi³.

28. Tanto premesso, le Relazioni Tecniche analizzano la strategia di decarbonizzazione di Eni nel contesto degli scenari globali per concludere entrambe che **la strategia di decarbonizzazione di Eni è pienamente coerente e in linea con gli obiettivi definiti dagli scenari internazionali, in primo luogo il Net Zero al 2050, e adotta le leve strategiche previste in tali scenari.** In particolare,

(i) il Dott. Stagnaro conclude che “*il percorso di decarbonizzazione di Eni sembra del tutto compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione concordati a livello internazionale*” (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 67);

(ii) il Prof. Consonni a sua volta ribadisce che “*L’elemento qualificante è l’obiettivo finale, ovvero il punto d’arrivo, sul quale Eni ha adottato in via volontaria impegni in linea con quanto stabilito dalla concertazione internazionale, a partire dal Net Zero Emissions al 2050*” (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 69).

29. Le Relazioni Tecniche, quindi, non solo confermano che il confronto tra le traiettorie globali di decarbonizzazione e la traiettoria di Eni suggestivamente proposto dagli attori è logicamente e metodologicamente errato, ma dimostrano anche come, in ogni caso, vi sia piena coerenza della strategia di decarbonizzazione della Società con gli obiettivi globali. Anche sotto tale profilo, pertanto, le argomentazioni delle controparti appaiono del tutto inconsistenti e prive di pregio.

*

D. Le previsioni degli Scenari IPCC e dello Scenario IEA in relazione ai combustibili fossili

30. Nella comparsa di costituzione, Eni ha dimostrato come, in ogni caso, gli Scenari IPCC e lo Scenario IEA siano stati richiamati in maniera parziale e suggestiva dalle controparti e come, contrariamente a quanto *ex adverso* affermato, non prescrivano affatto un repentino e radicale

³ Nel report IEA “*The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions*” (cfr. <https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-net-zero-transitions>) si legge, a p. 146: “*Fundamental to this is recognition that the diversity and complexity of the industry means an approach based on companies being “fully aligned” or not with climate targets is too simplistic*” (in italiano: “*Fondamentale a ciò è il riconoscimento che la diversità e complessità del settore implicano che un approccio basato sull’essere gli operatori “pienamente allineati” o meno agli obiettivi climatici è troppo semplicistico*”).



abbandono delle fonti fossili, cui al contrario – pur in una prospettiva di progressivo abbandono degli stessi – riconoscono un importante ruolo nel processo di transizione energetica nel breve e medio periodo, al fine di garantire la sicurezza energetica e di soddisfare il fabbisogno dei settori in cui tecnologie a basso consumo di carbonio sono ancora in fase di sviluppo (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 95-116).

31. Anche tali circostanze trovano conferma nelle Relazioni Tecniche. In particolare,

(i) la Relazione Stagnaro approfondisce il ruolo dei combustibili fossili e, in particolare, del gas nel percorso di transizione energetica, concludendo che *“il rapporto NZE [n.d.r. lo Scenario IEA] – che gli attori assumono come principale riferimento per valutare la congruità della traiettoria di decarbonizzazione prevista da Eni – assegna un ruolo importante ai combustibili fossili, e in particolare al gas, nel corso della transizione. Logicamente i consumi di combustibili fossili (specialmente carbone) dovranno ridursi rapidamente per consentire il raggiungimento della neutralità climatica, ma le riduzioni dovranno essere compatibili con un fabbisogno che, seppure decrescente, continuerà a essere significativo”* (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 42; grassetto aggiunto), e che *“La maggior parte degli scenari assume una rapida riduzione dell’uso del carbone. Al fine di rendere sostenibile questo cambiamento, la riduzione nell’uso del petrolio e soprattutto del gas è più graduale. L’attuale livello di investimenti nello sviluppo delle risorse upstream è necessario a coniugare la transizione energetica coi principi dell’equità e della sicurezza energetica”* (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 66; grassetto aggiunto);

(ii) la Relazione Consonni afferma che *“esiste ampio consenso sul fatto che in futuro il ruolo dei combustibili fossili sarà ridimensionato anche se, perlomeno nel breve e medio termine, destinato a restare significativo. La permanenza dei combustibili fossili al 2050, per quanto in misura molto minore all’attuale, è una caratteristica comune a tutti gli scenari analizzati. Ciò vale in particolare per il gas naturale, con un ruolo non marginale anche per il petrolio. Per una serie di applicazioni gas naturale e petrolio sono infatti molto difficili da sostituire, e d’altro canto la CCUS [...] consentirà di ridurre drasticamente le emissioni nette di CO₂ anche per sistemi alimentati con combustibili fossili”* (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 43; grassetto aggiunto).

32. Peraltro, anche il report di aggiornamento dello Scenario IEA pubblicato nel settembre 2023, e intitolato *“Net Zero Roadmap - A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach”* (lo **“Scenario IEA Aggiornato”**), menzionato anche nelle Relazioni Tecniche (cfr. Relazione



Stagnaro, doc. 21, pp. 29 e 40-42, e Relazione Consonni, doc. 22, p. 24), conferma che “*sono richiesti continui investimenti in asset “Oil & Gas” esistenti e in progetti già approvati*”⁴.

*

E. La complessità del fenomeno del cambiamento climatico e l'impossibilità di attribuirne la responsabilità a un singolo emettitore

33. Nella comparsa di risposta, Eni ha dimostrato che il riscaldamento globale è un fenomeno complesso, determinato da una molteplicità di emissioni generate nel tempo a livello mondiale da innumerevoli emettitori e che dunque non è possibile – come pure le controparti pretenderebbero di fare – ascrivere ad un singolo operatore economico, quale la Società, una responsabilità individuale ed esclusiva in relazione a tale fenomeno, per il solo fatto di contribuire a una certa quantità di emissioni di gas serra in atmosfera (cfr. comparsa di costituzione, sez. III.A, pgff. 42-69).

34. Tali conclusioni, come visto, sono state confermate dalla Relazione Bocchiola, che ha chiaramente evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, dal punto di vista scientifico ad oggi non sia possibile individuare se, e in quanta parte, gli effetti dei cambiamenti climatici siano attribuibili a Eni, né in che misura - neppure *pro quota* - i cambiamenti climatici siano stati determinati dall'attività di Eni (cfr. doc. 4 e comparsa di costituzione, pgff. 64-69 e 372).

35. Eni ha altresì dimostrato come l'impossibilità di attribuire una responsabilità diretta a una singola impresa in relazione alle emissioni dalla stessa prodotte derivi anche dalla seguente ulteriore circostanza: la metodologia di rendicontazione delle emissioni riconducibili alle imprese introdotta dal *Greenhouse Gas Protocol* (GHP, 2004), convenzionalmente adottata a livello internazionale, include anche le emissioni c.d. *scope 3*, vale a dire emissioni indirette associate alle parti della catena del valore di un certo prodotto che si trovano a monte o a valle dell'attività dell'impresa. Si tratta quindi di emissioni che sono solo indirettamente controllabili dalle imprese, poiché dipendono dall'utilizzo di combustibili fossili in una pluralità di usi finali, quali, ad esempio, i trasporti, il riscaldamento e le attività dei consumatori. In proposito, costituisce circostanza pacifica, riconosciuta dalle stesse controparti (cfr. atto di citazione, p. 44), che la quota maggiore – tra l'85% e il 90% – di emissioni attribuibile all'industria *Oil & Gas* rientra proprio nella categoria delle emissioni *scope 3* ed è quindi in gran parte sottratta al diretto controllo delle aziende energetiche, ivi inclusa Eni (cfr. comparsa di costituzione, pgff. 47-49).

⁴ Cfr. Scenario IEA Aggiornato, reperibile al link https://iea.blob.core.windows.net/assets/9a698da4-4002-4e53-8ef3-631d8971bf84/NetZeroRoadmap_AGlobalPathwaytoKeepthe1.5CGoalinReach-2023Update.pdf, p. 16: “*continued investment is required in existing oil and gas assets and already approved projects*”.



36. La Relazione Stagnaro conferma tale circostanza, affermando che **“Qualunque impresa ha un controllo limitato e indiretto sulle emissioni scope 3, perché esse dipendono anche dalle scelte e dai comportamenti dei consumatori”** e che **“Il grado di controllo sulle emissioni scope 3 è ancora inferiore, in quanto esse dipendono solo in parte da scelte dell’impresa (per esempio, ove possibile, le specifiche tecniche del prodotto). In effetti, le emissioni scope 3, almeno in parte, riflettono i volumi venduti (cioè dipendono dalla domanda complessiva di un certo prodotto e dalla quota di mercato di un certo produttore). Questo è particolarmente vero nel caso delle imprese che producono e commercializzano combustibili fossili o prodotti derivati”**, e ancora che **“Le emissioni scope 3 sono le più difficili da misurare; inoltre, su di esse l’impresa esercita spesso un controllo indiretto o, in alcuni casi, nessun controllo”** (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, pp. 4, 34 e 66; grassetto aggiunto).

37. Alla luce di tali premesse, la Relazione Stagnaro conclude che **“Nell’opinione dell’Autore, le emissioni scope 3 possono essere considerate di responsabilità di uno specifico soggetto solo sotto alcune condizioni restrittive in relazione al controllo che tale soggetto può effettivamente esercitare su di esse, per esempio migliorando il coefficiente emissivo dei prodotti. Aumenti o riduzioni delle emissioni scope 3 legate ad aumenti o riduzione delle quote di mercato – per esempio per effetto di acquisizioni o cessioni oppure della crescita della quota di mercato delle aziende concorrenti – non vanno necessariamente considerati come indicativi di una positiva performance ambientale. Oltre il 90 per cento delle emissioni riferibili a Eni dipende dallo scope 3; di queste, oltre il 90 per cento dipende dall’uso da parte dei consumatori dei prodotti venduti”** (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 63; grassetto parzialmente aggiunto).

38. Peraltro, la Relazione Stagnaro dà comunque atto dell’impegno di Eni per la riduzione anche di tali emissioni dalla stessa non direttamente controllabili, ma avverte come tale riduzione dipenda anche dal contributo di altri soggetti: **“Ciò non significa che l’impresa stessa non abbia alcuna possibilità di intervenire sulle emissioni scope 3, altrimenti Eni stessa non avrebbe assunto obiettivi su questo ambito emissivo: il gruppo ha messo e sta mettendo in atto una serie di azioni finalizzate proprio a decarbonizzare le emissioni a essa indirettamente riferibili, riducendo il tenore carbonico dei prodotti commercializzati (per esempio miscelando biometano o biodiesel al gas e al gasolio, rispettivamente) e intervenendo sui fornitori. Ma la decarbonizzazione dipende in ultima analisi da una cooperazione tra imprese e clienti, specie nei settori hard to abate (come i trasporti o l’industria pesante), nei quali solo un ristretto ventaglio di opzioni tecnologie (come la CCS) può essere utilizzata e dove a ogni modo la domanda dei consumatori è la principale fonte delle emissioni”** (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 62).



39. Tali conclusioni della Relazione Stagnaro trovano conferma nel report IEA del novembre 2023 intitolato “*The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions*”, di cui si è detto (cfr. *supra* **pgf. 27**), che si focalizza sulla riduzione delle emissioni *scope 1* e *2* del settore *Oil & Gas*, a dimostrazione dell’effettivo impegno delle compagnie verso il *Net Zero*, mentre considera i *target* che includono le emissioni *scope 3* di difficile attuazione in quanto le **compagnie Oil & Gas raramente possono controllare come verranno utilizzati i loro prodotti**. Inoltre, il report evidenzia come questi impegni potrebbero generare degli “*incentivi perversi*” (“*perverse incentives*”) – in quanto si potrebbero registrare riduzioni di queste emissioni derivanti dal cambio di proprietà degli *asset* e non a seguito di progetti di decarbonizzazione – e problemi di **doppio conteggio**, segnalati dalla Relazione Stagnaro, nonché di attribuzione delle responsabilità delle emissioni tra più attori della filiera.

40. Le considerazioni che precedono consentono di mettere in luce un altro aspetto fondamentale, già rilevato da Eni nella comparsa di costituzione, che dimostra l’assoluta strumentalità e inconsistenza delle tesi avversarie: non è possibile – come pure le controparti tentano in maniera suggestiva di fare (cfr. atto di citazione, p. 18 e quindi p. 112) – comparare le emissioni di gas serra della Società con quelle dello Stato italiano. In proposito, anche prescindendo dalla sua irrilevanza dal punto di vista giuridico, tale comparazione risulta inconsistente già sotto il profilo logico. E infatti, oltre alla diversità di contesto geografico e di perimetro di rendicontazione, che rende già di per sé tale comparazione illogica, il confronto non tiene conto del fatto che Eni, come visto, contabilizza sia le emissioni dirette che indirette, a differenza dell’Italia che, in accordo agli obblighi di rendicontazione degli Stati, contabilizza esclusivamente le emissioni dirette. Ne consegue che, anche ammettendo che la comparazione proposta dagli attori abbia una qualche rilevanza, tale comparazione dovrebbe limitarsi alle emissioni dell’Italia e alle emissioni dirette (*scope 1*) di Eni in Italia (cfr. comparsa di costituzione, *pgf.* 58).

41. Anche tale circostanza trova conferma nelle Relazioni Tecniche. In particolare,

(i) la Relazione Stagnaro evidenzia come tale confronto sia metodologicamente scorretto e comporti un conteggio multiplo delle emissioni attribuite alla Società. In particolare, il Dott. Stagnaro afferma che “*Al di là della incongruità geografica del paragone – Eni è una grande società che opera in sessantadue paesi – è evidente che, se le emissioni vanno attribuite in ragione di tutti e tre gli ambiti sopra descritti [n.d.r. scope 1, scope 2 e scope 3], una parte delle emissioni imputate all’Italia (cioè, presumibilmente, la somma delle emissioni scope 1 dei cittadini e delle imprese che materialmente producono emissioni in Italia) coincidono con quelle imputate a Eni: infatti, gli stabilimenti industriali di Eni (per esempio le raffinerie e bioraffinerie)*



*producono emissioni di processo, che appartengono allo scope 1 dell'impresa; inoltre, esse – assieme agli uffici e alle altre strutture appartenenti a, o controllate da, Eni – consumano energia elettrica e calore acquistati da terzi, comportando la produzione di emissioni che appartengono allo scope 2 di Eni; infine, Eni vende petrolio e gas ai clienti finali, i quali – impiegandolo ai propri fini – danno luogo a emissioni. Queste stesse emissioni, che coincidono con lo scope 1 di alcuni e potenzialmente lo scope 2 di altri e lo scope 3 di altri ancora, afferiscono allo scope 3 di Eni. Il ricorso a tale categoria è quindi utile ai fini illustrativi e di tracciamento delle filiere, ma **implica necessariamente un conteggio multiplo delle medesime emissioni, che rendono qualunque confronto tra aggregati diversi (per esempio le emissioni scope 1+2+3 di un'azienda e le emissioni attribuibili a un paese) metodologicamente scorretto.** Viceversa, quando si fa riferimento alle emissioni “dell'intera Italia” ci si riferisce alla somma delle emissioni scope 1 di tutti i soggetti residenti nel paese. **Ai fini del confronto, dunque, andrebbero considerate le sole emissioni scope 1 di Eni (peraltro generate anche fuori dall'Italia)”** (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, pp. 36-37; grassetto aggiunto);*

(ii) la Relazione Consonni, oltre a confermare che **“le emissioni Eni (emissioni dirette e indirette di tutte le attività su scala globale) e le emissioni di gas serra dell'Italia non sono confrontabili, poiché riferite a contesti diversi sia in termini di ambito geografico che di perimetro di rendicontazione”** evidenzia come, **“Ad ogni buon conto, qualora si volesse effettuare un confronto tra emissioni Eni ed emissioni nazionali si osservi che [...] in occasione del rimbalzo post-covid del 2020-2021 Eni ha dimostrato che le misure da essa intraprese (volontariamente) per il contenimento delle proprie emissioni climalteranti sono più efficaci di quanto finora intrapreso dal Sistema Paese Italia - che peraltro, in qualità di Stato firmatario, diversamente da Eni è soggetto ad impegni vincolanti in tal senso. Tutto ciò nonostante le condizioni esogene a cui il mercato energetico è stato esposto”** (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 71; grassetto aggiunto).

*

F. L'impegno di Eni nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione

42. Alla luce delle argomentazioni fattuali sin qui sinteticamente esposte e più ampiamente trattate nella comparsa di costituzione, che trovano conferma nelle Relazioni Tecniche prodotte col presente atto, ben si comprende come il ruolo del singolo operatore economico, quale Eni, in relazione a una sfida globale come quella del contrasto al cambiamento climatico, sia fortemente condizionato dal contesto (normativo, geopolitico, tecnologico, ecc.) di riferimento e come non sia possibile – come pure le controparti pretenderebbero di fare – ascrivergli una responsabilità individuale ed esclusiva in relazione al fenomeno del riscaldamento globale, per il solo fatto di



contribuire a una certa quantità di emissioni di gas serra in atmosfera (molte delle quali, peraltro, come visto, sottratte al suo diretto controllo) o di discostarsi da uno dei tanti percorsi di decarbonizzazione (meramente illustrativi e non prescrittivi) tracciati a livello globale.

43. Tanto basterebbe per rigettare le avverse pretese. Tuttavia, nella comparsa di costituzione, Eni non si è limitata a contestare la infondatezza delle argomentazioni avversarie, ma – in linea con la serietà e l’impegno che da sempre contraddistinguono la sua condotta – ha voluto altresì dare conto del proprio concreto contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionali. In particolare, nella comparsa di costituzione, Eni ha dimostrato di aver intrapreso, nel legittimo esercizio della propria attività di impresa e su base volontaria, un percorso di trasformazione industriale, attuato mediante la definizione di una strategia di decarbonizzazione e l’adozione di iniziative e azioni, tutte orientate verso il conseguimento degli obiettivi posti dall’Accordo di Parigi, che la Società periodicamente valuta e riconsidera, in base all’effettivo incremento delle conoscenze in materia di cambiamento climatico e alla concreta evoluzione delle soluzioni tecnologiche disponibili in funzione della decarbonizzazione (cfr. comparsa di costituzione, sez. III.D, pgff. 122-196).

44. Le Relazioni Tecniche analizzano la strategia di decarbonizzazione di Eni, confermando pienamente che l’impegno della Società nel processo di transizione energetica è coerente con gli obiettivi climatici previsti a livello globale.

45. In particolare, la Relazione Consonni svolge una dettagliata analisi della complessiva strategia di decarbonizzazione di Eni, di cui ricostruisce il percorso storico in relazione ai mercati dell’energia, alle politiche climatiche, alle conoscenze scientifiche in merito agli scenari di riferimento, focalizzando l’attenzione sugli obiettivi che la stessa Eni si è data su base volontaria e sui risultati ad oggi raggiunti, e un puntuale e approfondito esame delle correlate leve strategiche adottate dalla Società nell’ambito della strategia di decarbonizzazione, di cui evidenzia la coerenza con il quadro di riferimento internazionale.

46. All’esito di tale approfondita analisi, la Relazione Consonni afferma che

(i) *“La strategia di decarbonizzazione di Eni è quindi il risultato di un **percorso evolutivo di carattere volontario** iniziato ancor prima del 2015: è infatti l’esito di una serie di aggiornamenti intercorsi nel tempo che hanno portato Eni a impegnarsi volontariamente **con obiettivi sempre più ambiziosi, recependo e adeguando le metodologie e le metriche al contesto di riferimento**”* (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 39);

(ii) *“la strategia risulta coerente con i tratti comuni degli scenari descritti e gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea, in particolare con: **impegno a raggiungere distintive***



riduzioni di emissioni entro il 2030 (in particolare zero emissioni nette Scope 1+2 nell'Upstream); obiettivo Net Zero al 2050" (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 32);

(iii) *“A significare il peso via via crescente delle iniziative di decarbonizzazione, si rileva che tra il 2018 ed il 2022 Eni ha investito a tal fine circa 7,5 Mld Euro”* (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 10; grassetto aggiunto).

47. La Relazione Consonni conferma poi come la strategia di decarbonizzazione della Società sia basata sull'attuazione di un *mix* di leve pienamente coerente con gli scenari elaborati dalle istituzioni internazionali e con l'evoluzione tecnologica. In particolare, il Prof. Consonni evidenzia che *“L'attuazione delle leve è prevista con una pianificazione temporale di breve, medio e lungo periodo che considera anche lo sviluppo tecnologico e il costo marginale degli interventi prospettati. [...] Questo approccio verte sulla diversificazione del mix di iniziative, puntando non solo su tecnologie più d'avanguardia e con uno sviluppo tecnologico in fase sviluppo e/o di scale-up a livello industriale, ma anche su soluzioni robuste, la cui efficacia è provata e riconosciuta”*, e che *“Analogamente agli scenari analizzati al Capitolo 4 la strategia Eni si articola in fasi temporali, nelle quali molteplici leve sono attuate modularmente, tenendo in considerazione anche l'evoluzione tecnologica”* (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 32; grassetto aggiunto).

48. Le specifiche leve strategiche adottate da Eni nella propria complessiva strategia di decarbonizzazione – (a) portafoglio *Oil & Gas*; (b) biocarburanti (intesi come capacità di bioraffinazione); (c) fonti rinnovabili (intesi come capacità rinnovabile installata); (d) *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCUS = cattura, utilizzo e stoccaggio della CO₂); (e) *Natural Climate Solutions* (NCS) – sono poi esaminate in dettaglio nella Relazione Consonni, che ne conferma la efficacia e l'elevato livello di maturità e di sviluppo e cui si rimanda per una trattazione più estesa, al fine di non appesantire la lettura del presente atto (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, pp. 43-60).

49. In questa sede, ci si limita ad evidenziare come la Relazione Consonni, nel confermare la rilevanza, maturità tecnologica e solidità della CCUS – che Eni annovera nel *mix* delle proprie leve di decarbonizzazione –, dia atto di significative circostanze fattuali intervenute dopo il deposito della comparsa di costituzione, che testimoniano il rapido e significativo sviluppo che tale tecnologia sta vivendo e i riconoscimenti che sta ottenendo da istituzioni nazionali e sovranazionali, con buona pace delle strumentali doglianze degli attori, che hanno apoditticamente qualificato tali tecnologie come *“progetti di dubbia efficacia”* (cfr. atto di citazione, p. 47). In particolare:



(i) nel settembre 2023, lo Scenario IEA Aggiornato, richiamato espressamente nella Relazione Consonni (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 24), ha qualificato la CCUS come “*cruciale per raggiungere le zero emissioni nette*”⁵;

(ii) nell’ottobre 2023, Eni e le autorità del Regno Unito hanno sottoscritto un accordo di principio sui termini e le condizioni chiave relative al modello economico, normativo e di *governance* per il trasporto e lo stoccaggio di anidride carbonica nel *cluster* industriale CCS di Eni “HyNet North West”. Con tale accordo di principio, Eni e le autorità britanniche hanno compiuto un primo passo giuridicamente rilevante per rendere il progetto CCS di Eni “HyNet North West” il primo *business* regolato al mondo in ambito CCS (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, pp. 10 e 52);

(iii) nel novembre 2023, il “Ravenna Hub” di Eni, la cui significativa portata è riconosciuta anche dalla Relazione Consonni (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, pp. 9 e 52), e che è al centro del progetto CCS integrato denominato “Callisto (*C*arbon *L*iquefaction *t*ransportation and *S*Torage) Mediterranean CO₂ Network”, sviluppato da Eni insieme a Snam e Air Liquide, è stato selezionato dalla Commissione Europea per entrare a far parte della lista dei Progetti di Interesse Comune (PCI) dell’UE⁶.

50. Anche il Dott. Stagnaro dedica una parte della propria relazione tecnica alla strategia di decarbonizzazione di Eni, inquadrandola nel più generale contesto della transizione energetica globale oggetto della sua analisi, ed evidenzia che “**Eni ha stabilito i propri target di decarbonizzazione di medio-lungo termine, che il gruppo intende perseguire attraverso una pluralità di leve (miglioramento del portafoglio fossile, investimento in fonti rinnovabile elettriche e non elettriche, cattura e stoccaggio della CO₂, ricerca e sviluppo in nuove tecnologie, offset). Questo percorso è diventato nel tempo sempre più ambizioso**” (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 67), e che “**Ciascuna di queste soluzioni contribuisce a una parte del complessivo sforzo di decarbonizzazione messo in campo, a seconda delle caratteristiche e dell’applicabilità ai diversi settori e segmenti di mercato di ciascuna tecnologia**” (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 5; grassetto aggiunto), concludendo che “**La strategia di Eni è coerente con la piena decarbonizzazione dell’economia**” (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 5; grassetto aggiunto).

⁵ Cfr. Scenario IEA Aggiornato, reperibile al link https://iea.blob.core.windows.net/assets/9a698da4-4002-4e53-8ef3-631d8971bf84/NetZeroRoadmap_AGlobalPathwaytoKeepthe1.5CGoalinReach-2023Update.pdf, pag. 15: “*Carbon capture, utilisation and storage (CCUS), hydrogen and hydrogen-based fuels, and sustainable bioenergy are critical to achieve net zero emissions*”.

⁶ Cfr. il comunicato stampa reperibile al link <https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2023/11/eni-progetto-ccs-di-ravenna-entra-nella-lista-europea-dei-progetti.html> (doc. 23), nonché l’articolo online dell’Ansa reperibile al link https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2023/11/28/via-libera-dellue-al-corridoio-dellidrogeno-e-a-callisto-co2_1ecc17d0-0774-4839-83e6-2792f01561fe.html.



51. Peraltro, oltre a quanto confermato dalle Relazioni Tecniche, la strategia di decarbonizzazione di Eni ha recentemente ottenuto ulteriori riconoscimenti circa la propria validità e solidità, che si aggiungono a quelli già menzionati nella comparsa di costituzione della Società (cfr. sez. III.D.6, pgf. 190). In particolare,

(i) Eni ha ottenuto il riconoscimento “Gold Standard” del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (“United Nations Environment Programme”), in virtù del proprio impegno e dei risultati raggiunti nella riduzione delle emissioni di metano, come attestato nel report “*An eye on methane*”, pubblicato in data 1 dicembre 2023 dall’International Methane Emissions Observatory⁷;

(ii) nel dicembre 2023, Eni ha annunciato la propria adesione all’*Oil & Gas Decarbonisation Accelerator*, iniziativa nata in seno al comparto *Oil & Gas* e finalizzata a velocizzare i percorsi di decarbonizzazione degli operatori del settore, attraverso l’adozione di *target* condivisi⁸ (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, pp. 8 e 32);

(iii) alla vigilia della COP28, *Carbon Tracker* ha valutato Eni come unica compagnia petrolifera internazionale ad avere obiettivi “*potenzialmente in linea con l’Accordo di Parigi*” (cfr. Relazione Stagnaro doc. 21, p. 5).

* * *

III. LA COP28

52. Dal 30 novembre al 13 dicembre 2023, si è tenuta negli Emirati Arabi Uniti la XXVIII Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC (la “**COP28**”), che si è chiusa con un accordo adottato all’unanimità dei 198 Stati partecipanti, definito dalla stessa presidenza della COP28 e dai commentatori come un accordo “storico”⁹. L’importanza di questo accordo è attribuita al fatto che, per la prima volta dal 1992 (anno di adozione della Convenzione UNFCCC), sia intervenuto un impegno esplicito di natura politica in merito all’“*allontanamento*” dai combustibili fossili ai fini di perseguire l’obiettivo posto dall’Accordo di Parigi di contenere

⁷ Cfr. il report “*An eye on methane*” dell’1 dicembre 2023, scheda di Eni a p. 46, reperibile al link https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/44129/eye_on_methane.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Cfr. anche l’articolo online dell’Ansa reperibile al link https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2023/12/01/eni-nel-gold-standard-dellonu-per-taglio-emissioni-metano_5600f8a2-eab9-4aab-9d12-16c8fe37c324.html.

⁸ Cfr. comunicato stampa reperibile al link <https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2023/12/eni-aderisce-all-oilegas-decarbonisation-accelerator-della-cop28.html> (doc. 24).

⁹ Il testo dell’accordo raggiunto all’esito della COP28 è reperibile al link https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf. Cfr. inoltre, ad es., l’articolo “*Cop28, ecco lo storico accordo sul clima raggiunto a Dubai: “transition away” dai combustibili fossili entro il 2050*”, pubblicato sul quotidiano *La Repubblica* e reperibile al link: https://www.repubblica.it/esteri/2023/12/13/news/cop28_bozza_accordo_combustibili_fossili_transition_away_20_50-421640930/, e l’articolo online dell’ANSA “*COP28, approvato il global stocktake, ‘Accordo storico*”, reperibile al link: https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2023/12/13/cop28-approvato-il-global-stocktake-accordo-storico_ce2e0832-3efe-48f2-82e2-63571b992c16.html.



l'innalzamento della temperatura media globale non oltre 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali (cfr. punto 28 dell'accordo¹⁰). Sino ad oggi, infatti, la collaborazione politica tra gli Stati e i risultati delle precedenti COP non avevano mai esplicitamente previsto che il raggiungimento del *Net Zero* al 2050, in linea con l'obiettivo posto dall'Accordo di Parigi, fosse legato a una progressiva diminuzione delle fonti fossili, sebbene la letteratura scientifica, ripresa dalle istituzioni internazionali quali IPCC e IEA, indicassero già da tempo che il processo di decarbonizzazione presuppone una progressiva riduzione delle fonti fossili.

53. Ed è anche significativo che il documento finale della COP28, seppur definito “storico”, non abbia utilizzato il termine “*phase out*” (uscita) e nemmeno “*phase down*” (riduzione), ma abbia utilizzato un più generico riferimento all'allontanamento (“*transitioning away*”) dai combustibili fossili, precisando peraltro come lo stesso debba avvenire in maniera giusta, ordinata ed equa (“*in a just, orderly and equitable manner*”) (cfr. punto 28 dell'accordo) e debba essere accompagnato dal contestuale riconoscimento che i combustibili “transitori” (“*transitional fuels*”) possono svolgere un ruolo nel favorire la transizione energetica, garantendo al contempo la sicurezza energetica (cfr. punto 29 dell'accordo)¹¹.

54. La COP28 inoltre, sancisce un approccio tecnologicamente neutrale alla transizione energetica, riconoscendo l'importanza e la necessità di ricorrere a tutte le soluzioni e le fonti di energia a basso carbonio (“*low carbon*”) e menziona esplicitamente - oltre ai già citati combustibili transitori, che includono anche i biocarburanti - la CCUS, le rinnovabili, il nucleare, l'idrogeno a basso carbonio e l'attività relative alla conservazione delle foreste (progetti REDD+).

55. Come noto, la decisione della COP28 non ha rilevanza giuridica, ma costituisce esclusivamente un impegno di carattere politico dal quale deve discendere una coerente politica legislativa dei singoli Stati che hanno votato l'accordo finale.

56. Il richiamo alla COP28 è un ulteriore elemento che – se ancora ce ne fosse bisogno – evidenzia la totale inconsistenza, prima ancora che infondatezza, dell'azione avversaria. In altre parole, la COP28 e i suoi esiti confermano che il tema del cambiamento climatico e della transizione energetica è innanzitutto una questione politica e di scelte funzionali all'obiettivo della transizione, in un contesto complesso che deve tener conto della sicurezza energetica e anche dell'impatto socio-economico che deriva dalle *policies* di volta in volta adottate.

57. In questo contesto, in cui gli stessi Stati – che sono i principali attori della transizione energetica – parlano solo oggi per la prima volta e in maniera non vincolante di allontanamento

¹⁰ Il testo dell'accordo raggiunto all'esito della COP28 è reperibile al link indicato alla precedente nota n. 9.

¹¹ Il testo dell'accordo raggiunto all'esito della COP28 è reperibile al link indicato alla precedente nota n. 9.



dalle fonti fossili e lo fanno evidenziandone la necessaria gradualità, il temperamento con altri interessi e il ruolo che comunque i combustibili fossili continueranno ad avere nel processo di transizione, appare ancor più paradossale discutere della asserita responsabilità di Eni, che è un operatore privato non destinatario di alcun obbligo giuridico, derivante dalla mera, presunta “colpa” di essere stato in passato, ed essere ad oggi, un produttore di fonti fossili.

58. A maggior ragione ove si consideri che Eni ha adottato un approccio proattivo e di impegno nell’ambito della COP28. In particolare, come visto (cfr. *supra*, **pgf. 51**), nell’ambito della COP28, Eni ha aderito all’*Oil & Gas Decarbonisation Charter*, piattaforma lanciata dalla presidenza della COP28 per dimostrare il contributo concreto dell’industria *Oil & Gas* al processo di decarbonizzazione, che si pone tre principali obiettivi applicabili alle attività operate: **(a)** raggiungere le zero emissioni nette *scope 1 e 2* entro o prima del 2050; **(b)** raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni di metano in ambito *upstream* entro il 2030; **(c)** azzerare il gas *flaring* di routine entro il 2030. Ebbene, la strategia di decarbonizzazione di Eni è già più che in linea con questi obiettivi, prevedendo le zero emissioni nette *scope 1 e 2* in ambito *upstream* entro il 2030 e le zero emissioni nette *scope 1 e 2* di tutta Eni entro il 2035. Eni ha inoltre fin dall’inizio incluso nella propria strategia un percorso di abbattimento anche delle emissioni *scope 3* e prevede di raggiungere le zero emissioni nette *scope 1, 2 e 3* entro il 2050 (cfr. doc. 24).

* * *

IN DIRITTO

IV. LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI DI ENI E, IN PARTICOLARE, IL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN RAGIONE DEL DIFETTO DI C.D. “GIUSTIZIABILITÀ”

59. Con la presente memoria, Eni ribadisce le proprie eccezioni pregiudiziali e preliminari già compiutamente esposte con la comparsa di costituzione (cfr. sez. IV), a cui si rinvia per una trattazione più esaustiva.

60. A tal proposito, in questa sede l’esponente intende richiamare in particolare la propria eccezione di difetto assoluto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria in ragione del difetto di c.d. “*giustiziabilità*” della causa avviata dagli attori.

61. Sul punto si è già evidenziato come l’eventuale provvedimento che verrebbe emesso nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie comporterebbe una impropria ingerenza dell’autorità giudiziaria, oltre che nella libera determinazione delle politiche aziendali dell’esponente, nella titolarità esclusiva del potere politico - legislativo di Parlamento e Governo,



e si porrebbe dunque in violazione sia della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., sia del principio di separazione dei poteri dello Stato.

62. Inoltre, come confermato anche dalle Relazioni Tecniche, le fonti internazionali strumentalmente citate dagli attori, su tutte l'Accordo di Parigi, non assumono carattere vincolante nei confronti degli enti privati e pertanto non possono essere suscettibili di coercizione o imposizione da parte di un'autorità giudiziaria. Tali fonti assumono infatti efficacia vincolante – limitatamente ad alcune disposizioni e senza in ogni caso imporre specifici obblighi di riduzione delle emissioni – esclusivamente nei confronti degli Stati che vi hanno aderito, consegnando a questi ultimi gli strumenti per l'attuazione di politiche climatiche compatibili con gli obiettivi di decarbonizzazione.

63. Sul punto, inoltre, si ricorda che *“La responsabilità di definire un percorso di decarbonizzazione è in primo luogo degli Stati, che devono definire delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere la riduzione delle emissioni, sia con azioni dal lato dell'offerta, sia con azioni dal lato della domanda”* (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 65).

64. È dunque compito degli Stati e, nel caso che ci riguarda dello Stato italiano, attraverso il proprio potere legislativo ed esecutivo, assumere nell'ambito delle proprie politiche economiche e climatiche le iniziative opportune allo scopo di raggiungere gli obiettivi fissati a livello internazionale nel rispetto degli artt. 9 e 41 Cost.

65. Tale compito non può invece spettare all'autorità giudiziaria come vorrebbero gli attori attraverso l'accoglimento delle domande proposte. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della S.C. già citata nella comparsa di costituzione, in tale ipotesi ricorrerebbe un evidente vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ovvero uno sconfinamento dell'autorità giudiziaria adita nel potere legislativo ed esecutivo.

66. Come si è visto, con motivazioni analoghe anche numerose corti straniere, adite proprio con riferimento a fattispecie assimilabili a quelle oggetto del presente giudizio, hanno rilevato il proprio difetto di giurisdizione ogni qual volta sono state chiamate a giudicare sul tema osservando, come nella decisione dell'emblematico caso *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil*, che **la soluzione dei problemi ambientali riguarda valutazioni di natura politica rimesse nelle mani del potere legislativo e del governo, il cui sindacato esula dalla funzione giurisdizionale.**

67. Per agevolare la lettura delle numerose decisioni estere sul punto, già citate nella comparsa di costituzione, Eni produce in allegato alla presente memoria, *sub doc. 25*, le traduzioni di cortesia in italiano delle stesse.



68. Dall'esame delle suddette decisioni, che, lo si ribadisce, richiamano un principio generale già fatto proprio dalla Suprema Corte, emergerà con ulteriore evidenza il difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita in ragione del difetto di c.d. "giustiziabilità" della causa avviata dagli attori.

69. Ferma e impregiudicata l'eccezione di difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria, in subordine, Eni, richiama altresì tutte le ulteriori eccezioni preliminari e pregiudiziali già sollevate nella comparsa di costituzione.

70. Qualora non dovesse essere rilevato il difetto assoluto di giurisdizione, la domanda avversaria andrà in ogni caso dichiarata inammissibile e/o comunque rigettata alla luce del difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice civile per legittimazione attiva esclusiva del Ministero dell'Ambiente e conseguente difetto di legittimazione attiva degli attori. Sempre in subordine andrà accertato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano con riferimento alle condotte poste in essere all'estero da soggetti diversi da Eni alle quali inoltre non sarà applicabile la legge Italiana nonché, infine, in estremo subordine, l'intervenuta prescrizione dei presunti diritti risarcitori degli attori.

*

V. TOTALE INFONDATEZZA DELLE DOMANDE RISARCITORIE DEGLI ATTORI

71. Ferme e impregiudicate le sopra richiamate eccezioni preliminari e pregiudiziali, Eni, sempre per mero scrupolo difensivo, ribadisce in ogni caso l'**assenza di alcuna condotta illecita** e la conseguente **insussistenza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale dell'esponente**.

72. Infatti, con la propria comparsa di costituzione (cfr. sez. V), Eni ha già ampiamente dimostrato la palese infondatezza delle tesi avversarie ed evidenziato l'insussistenza di qualsivoglia elemento idoneo ad attribuire alla convenuta qualsiasi responsabilità sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c.

73. Diversamente da quanto vorrebbero gli attori, infatti, il presente procedimento non rappresenta la sede per un giudizio di natura morale, sociale o politica delle condotte di Eni e l'Ill.mo Giudice adito, qualora non ritenesse di ammettere le eccezioni preliminari e pregiudiziali assorbenti, dovrà esaminare la pretesa e comunque denegata responsabilità di Eni attraverso una valutazione di natura strettamente giuridica, fondata sugli ordinari istituti applicabili nel nostro ordinamento.

74. Ebbene, nell'improbabile ipotesi in cui all'esito della lettura della comparsa di costituzione di Eni dovesse essere residuo qualche dubbio, le Relazioni Tecniche allegate alla presente memoria dimostrano ulteriormente e in maniera inconfutabile la piena legittimità delle condotte di Eni nonché l'assenza di alcuna responsabilità della Società.



75. In primo luogo, l'infondatezza delle pretese avversarie emerge chiaramente **dall'assenza di una condotta antiggiuridica da parte di Eni.**

76. Preliminarmente, è bene ribadire come tutte le attività svolte da Eni costituiscono **legittima attività di impresa** - peraltro anche in settori di pubblica utilità - e sono **oggetto di specifica regolamentazione e autorizzazione amministrativa**, laddove necessaria.

77. Come si è visto nelle pagine precedenti (cfr. *supra*, **sez. II.A**), inoltre, sia nel contesto nazionale che in quello internazionale **non esistono norme in materia di contrasto al cambiamento climatico che impongano obblighi e obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni in capo ai singoli operatori economici, di talchè non può sussistere alcuna condotta *contra legem* da parte di Eni.**

78. Il contenuto delle Relazioni Tecniche esclude altresì che la pretesa antiggiuridicità della condotta di Eni possa derivare dalla circostanza, invero infondata, che l'attuale strategia di decarbonizzazione della Società non sarebbe in linea con gli accordi e gli scenari internazionali come asseriscono in maniera del tutto generica e pretestuosa gli attori.

79. Come si è visto anche nelle pagine che precedono (cfr. *supra* **sez. II.B**), infatti, gli scenari internazionali hanno natura meramente illustrativa, sono plurimi, e tengono in considerazione numerosissimi fattori tra cui il **complesso quadro politico e sociale di riferimento. Inoltre, "nessun scenario riflette ciò che effettivamente accadrà, né pone obblighi legali in termini di allineamento e/o compliance"** (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 25).

80. Essi pertanto non possono in alcun modo essere considerati alla stregua di una norma giuridica sulla base della quale fondare la pretesa responsabilità di Eni. Ed anzi, come emerge sia dalla Relazione Stagnaro che dalla Relazione Consonni, un ipotetico paragone tra la traiettoria di Eni e gli scenari internazionali è un esercizio non solo impossibile ma anche metodologicamente errato.

81. Fermo restando quanto sopra, Eni ha altresì dimostrato che nessuna pretesa responsabilità extracontrattuale potrebbe comunque essere addebitata all'esponente, la quale, oltre a supportare gli obiettivi di decarbonizzazione derivanti dalle suddette fonti internazionali, ha adottato una strategia di decarbonizzazione coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi ed anzi, come più volte ribadito, si conferma una delle realtà più virtuose nel proprio settore.

82. Eni è stata tra le prime compagnie *Oil & Gas* a riportare con piena trasparenza le proprie emissioni relative a tutti e tre gli ambiti (*scope 1, scope 2 e scope 3*) e a calcolare le stesse utilizzando un perimetro esteso persino alle emissioni derivanti dall'utilizzo dei combustibili fossili acquistati da terzi e poi rivenduti.



83. Il piano di decarbonizzazione di Eni inoltre prevede numerose leve tra cui in primo luogo un concreto **“ribilanciamento del proprio portafoglio nell’ambito dei combustibili fossili, con un peso crescente del gas rispetto al petrolio”** (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 5) coerentemente con quanto previsto dagli scenari internazionali. Oltre a ciò, Eni stanZIA annualmente ingenti investimenti (come si è già detto, 7,5 miliardi di Euro dal 2018 al 2022) per lo sviluppo delle ulteriori leve di decarbonizzazione, tutte rientranti tra quelle che le organizzazioni internazionali ritengono di fondamentale importanza per il raggiungimento del *Net Zero* al 2050.

84. È bene infatti ribadire che oltre agli ingenti investimenti nell’**efficientamento energetico**, nelle **fonti rinnovabili** e nello **sviluppo della capacità di bioraffinazione**, Eni è in prima linea anche nello sviluppo di quelle **tecnologie ancora non disponibili commercialmente** che secondo l’ultima edizione del *World Energy Outlook* della IEA **assumeranno un contributo del 35% nella riduzione di emissioni necessaria per cogliere l’obiettivo *Net Zero* al 2050** (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 7).

85. In conclusione, dunque, come osservato nella Relazione Stagnaro, **Eni è in linea con gli impegni assunti nel breve termine** e, per quanto riguarda il lungo periodo, gli impegni della Società hanno portato Eni a essere riconosciuta come **“unica compagnia petrolifera internazionale ad avere obiettivi “potenzialmente in linea con l’Accordo di Parigi”** secondo l’associazione *Carbon Tracker* (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 5). **Da ultimo, a riconferma del costante e concreto impegno assunto da Eni, la Società, come visto (cfr. *supra* sez. III), ha attivamente partecipato ai lavori della COP28, recentemente svoltasi a Dubai.**

86. Chiarito come Eni non abbia in alcun modo violato alcuna previsione derivante dalle fonti internazionali, peraltro nemmeno vincolanti per l’esponente, si ribadisce altresì che la condotta della Società non può considerarsi illecita neppure per l’asserita violazione degli artt. 9 e 41 della Costituzione né tantomeno con riferimento alla pretesa violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU, richiamando sul punto quanto già osservato con la comparsa di costituzione, e depositando anche in questo caso - *sub doc. 26* - le traduzioni di cortesia in italiano delle pronunce della Corte di Strasburgo richiamate in comparsa.

87. Basterebbe dunque l’accertamento dell’insussistenza di alcuna condotta antigiuridica da parte di Eni a escludere la fondatezza delle pretese avversarie. Ad ogni modo, per mero scrupolo difensivo, si rileva altresì che il già sottolineato impegno di Eni e l’efficacia delle misure da quest’ultima adottate escludono nel caso di specie la sussistenza di un qualsivoglia elemento soggettivo da fatto illecito sia sotto il profilo del dolo che della colpa.



88. Anche a tal proposito è il caso di ricordare che Eni, attraverso la sua strategia di decarbonizzazione, “*ha aderito a importanti iniziative internazionali quali TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures), IPIECA (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association) e OGCI (Oil and Gas Climate Initiative) ottenendo una serie di riconoscimenti internazionali (a titolo di esempio 1° tra i peer per numero di metriche allineate nel Climate Action 100+ Net-Zero Company Benchmark, 1° tra i peer nel ranking degli obiettivi GHG di Carbon Tracker, Score A- nel 2022 per il CDP – Climate Change*” (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 8).

89. Gli impegni assunti da Eni sono dunque concreti e tangibili, come attestato dai continui riconoscimenti ottenuti dalla Società da parte di enti terzi e indipendenti. Tale circostanza contrasta chiaramente con le tesi avversarie secondo cui Eni (i) con dolo avrebbe fornito informazioni e dati incorretti circa i risultati del proprio impegno nella limitazione del fenomeno del *climate change*, ovvero (ii) con colpa non sarebbe in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

90. Inoltre, Eni ha chiaramente dimostrato che non esiste alcun nesso causale giuridicamente, ma nemmeno scientificamente, rilevante per attribuire ad Eni una responsabilità per il fenomeno del cambiamento climatico e per i presunti e non provati danni che gli attori asseriscono di aver subito o di poter potenzialmente subire in conseguenza della legittima attività economica di Eni.

91. Anche sul punto le allegazioni avversarie sono totalmente generiche e non circostanziate, posto che gli attori si sono limitati a sostenere la responsabilità di Eni per il solo fatto che la convenuta opera nel settore *Oil & Gas* e pertanto avrebbe contribuito in maniera rilevante a provocare il cambiamento climatico.

92. Con la propria comparsa di costituzione Eni ha smentito le suddette pretestuose accuse sulla base dei noti principi generali in tema di nesso causale, fatti propri anche dalla giurisprudenza di numerose corti estere, le quali, adite sul tema, hanno escluso la sussistenza del nesso di causalità fra le condotte dei soggetti (pubblici o privati) individuati come responsabili dagli attori e i presunti danni legati al cambiamento climatico.

93. Anche in questo caso, per una più completa disamina delle decisioni citate sul punto nella comparsa di costituzione di Eni, l’esponente produce le relative traduzioni di cortesia in italiano (**doc. 27**).

94. Eni ha altresì fornito ulteriori evidenze di natura più strettamente tecnica tramite la Relazione Bocchiola la quale esclude che, dal punto di vista scientifico, si possa ricostruire una correlazione attendibile tra determinate emissioni di gas serra provenienti da un operatore in un dato momento storico e l’aumento delle temperature in uno specifico periodo successivo (cfr.



comparsa di costituzione, in particolare, pgff. 64-69 e 372, e doc. 4). Sempre per tramite della Relazione Bocchiola è stata dimostrata l'inattendibilità della c.d. *Source Attribution*, ovvero la branca dell'*Attribution Science* sulla quale le controparti si sono interamente basate per sostenere la pretesa causalità tra la condotta di Eni e i pretesi danni lamentati.

95. Sul punto, inoltre, si rinvia a quanto già evidenziato nella **sez. II.D** della presente memoria e, in questa sede, ci si limita soltanto a ricordare che Eni non può essere ritenuta responsabile per il solo fatto di operare nel settore energetico. Come evidenziato nelle Relazioni Tecniche e nelle pagine che precedono, la quasi totalità delle emissioni calcolate dalla Società provengono dall'utilizzazione da parte dei consumatori finali dei prodotti commercializzati. Ciò che assume rilevanza sotto il profilo emissivo sono dunque le abitudini di consumo della collettività, tanto che senza un intervento di portata generale volto a convogliare tali abitudini verso un'energia sostenibile, anche l'eventuale uscita immediata di Eni dal mercato dei combustibili fossili non avrebbe il benché minimo impatto sulle emissioni globali e sul riscaldamento climatico.

96. Ciò viene confermato anche nella Relazione Consonni secondo cui *“la dipendenza dai combustibili fossili dell'attuale sistema energetico mondiale è tale per cui la riduzione delle emissioni di gas serra necessaria per contenere il cambiamento climatico **richiede inevitabilmente un radicale cambiamento del sistema stesso**”* (cfr. Relazione Consonni, doc. 22, p. 6).

97. Alla luce di quanto sopra, è evidente come nella specie il contributo di Eni alle emissioni globali di CO₂ non sia tale da integrare i requisiti del nesso di causa e ciò né con riferimento all'evento cambiamento climatico né tantomeno con riferimento ai danni specifici lamentati dagli attori.

98. In conclusione dunque, nel caso di specie difettano chiaramente tutti gli elementi che nel nostro ordinamento concorrono a individuare la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. Ne deriva pertanto che, anche nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari e pregiudiziali di Eni, le pretese avversarie andranno in ogni caso rigettate poiché infondate.

99. Fermo e impregiudicato quanto appena esposto, Eni ribadisce altresì l'inapplicabilità al caso di specie degli artt. 2050 e 2051 c.c. nonché in ogni caso l'assenza di alcuna responsabilità della Società ai sensi delle suddette previsioni codicistiche, facendo rinvio a quanto già ampiamente esposto nella comparsa di costituzione (cfr. sezz. V.B. e V.C.)

*

VI. INAMMISSIBILITÀ ED INFONDATEZZA DELLA TUTELA RICHIESTA DAGLI ATTORI EX ARTT. 2058 C.C. E 614 BIS C.P.C.



100. In aggiunta a quanto sopra, si ribadisce altresì l'inammissibilità e l'infondatezza della tipologia di tutela richiesta dalle controparti *ex artt.* 2058 e 614 *bis* c.c.

101. Sul punto, l'esponente si limita anche in questo caso a richiamare la propria comparsa di costituzione (cfr. sez. E).

102. In questa sede, si evidenzia inoltre come, anche volendo ammettere in ipotesi l'applicabilità del risarcimento in forma specifica, tale misura sarebbe comunque inammissibile nel caso di specie anche in quanto inattuabile in concreto.

103. Sul punto si è già osservato che:

- (i) nessun fatto illecito può essere addebitabile a Eni;
- (ii) in ogni caso, non è stato allegato e dimostrato alcun danno attuale, tanto che gli attori lo qualificano come danno da preoccupazione futura;
- (iii) l'eventuale e denegata condotta illecita attribuita a Eni non costituirebbe certamente la fonte esclusiva del danno, in quanto è notorio che all'aumento delle temperature globali concorrono una molteplicità di fattori, antropogenici e di altra natura; e
- (iv) anche in ragione di quanto appena riferito al punto (iii), l'eventuale e denegata condanna di Eni non porterebbe in alcun modo al ripristino di una ipotetica situazione preesistente, che peraltro, ancora una volta è stata dedotta con estrema genericità dagli attori;
- (v) al contrario, come più volte ribadito, l'eventuale e denegata condanna di Eni comporterebbe una indebita ingerenza nella libera determinazione delle politiche aziendali dell'esponente e, dall'altro lato, nella titolarità esclusiva del potere politico - legislativo di Parlamento e Governo;
- (vi) inoltre, l'eventuale accoglimento delle domande avversarie condurrebbe a una ipotetica condanna di Eni a un *facere* palesemente generico, infungibile e soprattutto mirato a **un obiettivo ipotetico e futuro**, il raggiungimento del quale notoriamente non può in alcun modo dipendere da una sola entità come Eni (che peraltro si muove già entro i limiti normativi imposti ed anzi rappresenta una delle realtà più virtuose del settore energetico).

104. Alla luce di tali ragioni, dunque, si evidenzia come il risarcimento in forma specifica richiesto dagli attori sarebbe in ogni caso inammissibile. Infatti, a fronte dell'assenza di una condotta illecita, Eni subirebbe una condanna a un *facere* la cui attuazione non sarebbe in alcun modo concretamente verificabile o coercibile, senza che, in ogni caso, tale misura possa realisticamente essere idonea – in assenza di provvedimenti di carattere generale volti a modificare il comportamento della domanda di mercato – al raggiungimento dell'obiettivo che gli attori intendono perseguire.



105. Inoltre, l'inapplicabilità del rimedio *ex adverso* richiesto è confermata anche dall'applicazione del principio della c.d. "doppia materialità" di derivazione Europea¹² che impone alle società un obbligo di rendicontazione in merito agli impatti che le loro scelte gestionali hanno da un lato sulle persone e sull'ambiente e, dall'altro lato, sui loro risultati finanziari. Le misure richieste dagli attori risultano anche sotto questo profilo del tutto incompatibili con l'esigenza di temperare i suddetti interessi, tra i quali la tutela dei dipendenti, azionisti, investitori e controparti alle quali Eni, società quotata, è legata da impegni contrattuali legittimamente assunti.

106. In definitiva Eni, che, lo si ribadisce, non ha alcuna responsabilità per le condotte *ex adverso* addebitate, non può in alcun modo essere obbligata ad attuare politiche finalizzate al raggiungimento di un obiettivo che in realtà dipende da una molteplicità di soggetti e fattori esterni alla realtà aziendale della convenuta e comunque di natura globale. L'eventuale condanna di Eni secondo la richiesta avversaria si porrebbe pertanto in aperto contrasto, oltre che con il sopra citato principio della doppia materialità, con il principio per cui *ad impossibilia nemo tenetur*.

..*

Per quanto sopra esposto, **Eni S.p.A.**, rappresentata e difesa come in epigrafe, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

in via pregiudiziale e/o preliminare:

- (i) accertare e dichiarare il **difetto assoluto di possibilità giuridica dell'azione di controparte** nonché il **difetto assoluto di giurisdizione dell'Ill.mo Giudice adito** e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande attoree;
- (ii) accertare e dichiarare il **difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle condotte asseritamente poste in essere all'estero da società diverse da Eni, e in ogni caso il difetto di legittimazione passiva di Eni con riferimento alle stesse;**
- (iii) accertare e dichiarare il **difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice civile ordinario a favore dell'autorità amministrativa e/o del giudice amministrativo;**
- (iv) accertare e dichiarare il **difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire degli attori;**
- (v) accertare e dichiarare il **intervenuta prescrizione di tutti i presunti diritti risarcitori degli attori**, o, in subordine, di quei presunti diritti che siano riconducibili a fatti risalenti a prima

¹² Direttiva 2022/2464 (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Standard Directive).



di 5 anni dalla notifica dell'atto di citazione, e quindi a prima del 9 maggio 2018, trattandosi di diritti risarcitori soggetti al termine di prescrizione quinquennale *ex art. 2947 c.c.*;

nel merito:

(vi) accertare e dichiarare **la totale infondatezza delle domande formulate dagli attori**, per tutte le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di risposta e del presente atto.

Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, ivi comprese, se del caso, spese di CTU e CTP.

Si producono, con numerazione progressiva rispetto ai documenti già depositati con la comparsa di costituzione:

21. Relazione Dott. Carlo Stagnaro;

21.bis *Curriculum vitae* del Dott. Carlo Stagnaro;

22. Relazione Prof. Ing. Stefano Consonni;

22.bis *Curriculum vitae* del Prof. Ing. Stefano Consonni;

23. comunicato stampa sull'inserimento del progetto CCUS di Ravenna nei Progetti di Interesse Comune dell'UE;

24. comunicato stampa sull'adesione di Eni all'*Oil & Gas Decarbonisation Accelerator*;

25. traduzioni in italiano delle sentenze straniere sul difetto di giurisdizione/giustiziabilità in contenziosi climatici, richiamate in comparsa di costituzione;

26. traduzioni in italiano delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo richiamate in comparsa di costituzione;

27. traduzioni in italiano delle sentenze straniere sul difetto del nesso di causalità in contenziosi climatici, richiamate in comparsa di costituzione.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e provare nonché di depositare nel prosieguo del giudizio ulteriore documentazione e di formulare istanze istruttorie nei termini e modi di cui all'art. 171 *ter* c.p.c.

Con osservanza.

Milano/Roma, li 5 gennaio 2024

(Avv. Monica Colombera)

(Avv. Sara Biglieri)

(Avv. Cecilia Carrara)

(Avv. Federico Vanetti)

(Avv. Stefano Parlatore)

